

Regolamento generale
Area Didattica di Scienze dell'Amministrazione

Articolo 1

Principi generali

1. Il presente regolamento disciplina gli aspetti generali del funzionamento e dell'organizzazione dell'Area Didattica di Scienze dell'Amministrazione nel rispetto dello statuto d'Ateneo, del regolamento didattico d'Ateneo, di quello generale di Facoltà, nonché del Regolamento del Dipartimento di Scienze Politiche.
2. Ai sensi dell'art. 15 del regolamento generale di Facoltà, l'Area Didattica di Scienze dell'Amministrazione comprende i corsi di laurea e i corsi di laurea magistrale facenti parte delle seguenti classi: L-16, LM-63. La modifica eventuale della denominazione e della numerazione delle classi di laurea in applicazione del d.m. 270/2004 si produce automaticamente anche ai fini del presente regolamento.
3. L'Area Didattica di Scienze dell'Amministrazione rappresenta un'articolazione del Dipartimento di Scienze politiche e coadiuva il Consiglio di Dipartimento di Scienze politiche sui temi relativi ai contenuti didattici pertinenti ai propri percorsi formativi e su quelli relativi alle pratiche degli studenti.
4. L'Area Didattica di Scienze dell'Amministrazione è costituita dai seguenti organi: il Consiglio di Area Didattica, il Presidente, la Commissione di Gestione dell'Assicurazione della Qualità, il Comitato di Indirizzo.

Articolo 2

Consiglio di Area didattica

1. Il Consiglio di Area Didattica è composto dai docenti che sono titolari degli insegnamenti dei corsi di laurea di riferimento e da una rappresentanza degli studenti pari al 15% dei docenti afferiti.
2. Il Consiglio di Area Didattica è convocato dal Presidente e si riunisce almeno una volta all'anno. In caso di urgenza, le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche per via telematica.
3. Il Presidente convoca le sedute, determinandone gli ordini del giorno e disponendo che la convocazione e la documentazione idonea alla discussione e alle deliberazioni dei singoli argomenti siano inviate a ciascuno dei componenti del Consiglio almeno sette giorni prima della data della riunione, mediante avviso recapitato in Dipartimento o per posta elettronica. Nella consegna degli ordini del giorno viene allegata per posta elettronica o depositata in Direzione di Dipartimento anche la bozza del verbale del precedente Consiglio di Area Didattica. Le convocazioni straordinarie, disposte dal Presidente in caso di necessità e di urgenza, possono essere comunicate almeno 48 ore prima rispetto alla data della riunione mediante posta elettronica.
4. Gli ordini del giorno predisposti dal Presidente possono essere da lui integrati su proposta di ciascun componente del Consiglio di Area. Tali integrazioni sono comunicate dal Presidente ai restanti membri per posta elettronica. Le richieste di integrazioni possono pervenire al Presidente per posta elettronica, mentre una copia cartacea deve essere presentata alla Direzione di Dipartimento.
5. Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio di Area Didattica quando a richiederlo sia un quarto dei suoi membri.

Articolo 3

Compiti del Consiglio di Area Didattica

1. Il Consiglio di Area Didattica è un organo deliberante per tutte le materie e le attività di pertinenza dei Corsi di Studio ed opera in conformità al Regolamento Didattico di Ateneo.
2. In particolare, il Consiglio:
 - a) formula proposte relativamente all'ordinamento didattico, anche in funzione della assicurazione della qualità delle attività formative;

- b) individua annualmente i docenti da attribuire ai singoli Corsi di Studio tenendo conto delle esigenze di continuità didattica;
- c) delibera sull'organizzazione didattica dei Corsi di Studio;
- d) propone i regolamenti didattici dei Corsi di Studio per la successiva approvazione da parte del Dipartimento di riferimento;
- e) approva il percorso formativo individuale presentato dallo studente nel rispetto dell'ordinamento del Corso di Studio;
- f) regolamenta il riconoscimento di certificazioni nell'ambito delle attività formative volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento;
- g) riconosce i crediti acquisiti dallo studente in altro Corso di Studio dell'Università, ovvero nello stesso o in altro Corso di Studio di altra Università;
- h) approva le domande di trasferimento presso Sapienza di studenti provenienti da altra Università, da Accademie Militari o istituzioni assimilate e le domande di passaggio di Corso di Studio;
- i) individua i cultori della materia che potranno essere inseriti all'occorrenza nelle Commissioni di esame, nominate dal Presidente, su proposta del docente responsabile dell'insegnamento;
- l) valuta la domanda degli studenti, già in possesso di Laurea o di Laurea magistrale, o del titolo di Laurea acquisito secondo l'ordinamento previgente, che intendano conseguire un ulteriore titolo di studio, al fine di ottenere il riconoscimento dei crediti già acquisiti;
- m) approva il Rapporto di Riesame e la Scheda di Monitoraggio annuale, predisposta dalla Commissione di Gestione dell'Assicurazione della Qualità;
- n) approva il Regolamento di Area didattica.

Articolo 4

Funzionamento del Consiglio di Area Didattica

- 1. Il Presidente presiede le sedute del Consiglio di Area Didattica e ne dirige lo svolgimento, regola la discussione, indice le votazioni e ne proclama il risultato. In caso di necessità, può essere sostituito da uno dei componenti del Consiglio da lui appositamente designato.
- 2. Le riunioni sono valide se ad esse è presente un numero di aventi diritto al voto pari alla metà più uno dei componenti del Consiglio, dedotti gli assenti giustificati.
- 3. Il Presidente dichiara aperta la seduta non appena raggiunto il *quorum* costitutivo. Qualora ciò non si verifichi entro 30 minuti dall'ora indicata nell'avviso di convocazione, il Presidente dichiara deserta la seduta salvo che i presenti decidano all'unanimità di prolungare l'attesa.
- 4. Il verbale delle sedute è redatto dal segretario, di norma, entro sette giorni. Il segretario è eletto con voto del Consiglio previa designazione del Presidente.
- 5. La seduta inizia con l'esame e l'approvazione del verbale della seduta precedente, che deve riportare, con la sintesi degli interventi succedutisi, il testo delle deliberazioni adottate, in modo da farne risultare le motivazioni. Tutti i membri del Consiglio di Area Didattica che abbiano partecipato alla seduta di cui si delibera il verbale possono intervenire per fornire le precisazioni relative al proprio intervento che ritengono di dover far inserire nel verbale, anche fornendo il testo o dettandolo.
- 6. Dopo l'approvazione del verbale della seduta precedente e prima delle comunicazioni del Presidente, ciascun componente del Consiglio può chiedere la modifica della sequenza dei punti all'ordine del giorno.

7. All'inizio della seduta possono essere rivolte al Presidente interrogazioni, cui sarà data risposta non oltre la seduta successiva.

8.Gli interventi dei partecipanti ai Consigli non possono eccedere i 10 minuti. Nessuno dei partecipanti al Consiglio di Area Didattica può intervenire per più di una volta su ciascun argomento, salvo che per dichiarazione di voto o per diritto di replica o per richiamo al regolamento o per fatto personale, nei quali casi l'intervento non può eccedere i 3 minuti.

Articolo 5 *Disciplina del voto*

1.Le delibere del Consiglio di Area Didattica sono approvate e valide se assunte dalla maggioranza dei votanti. In caso di parità, il voto del Presidente vale doppio. I docenti a cui sono attribuiti contratti ai sensi dell'art. 23, commi 1 e 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 partecipano al Consiglio senza diritto di voto.

2.Le delibere di approvazione e modifica del presente regolamento sono valide se al momento del voto sono presenti la metà dei membri titolari del diritto di voto.

3.Il voto è sempre personale ed è espresso per alzata di mano; è segreto nelle sole votazioni elettive.

4.Ciascun membro del Consiglio di Area Didattica ha diritto di chiedere e ottenere che venga indicato a verbale il proprio nome nell'espressione del voto.

5.Nel caso in cui si deliberi su testi, gli emendamenti devono essere presentati per iscritto e vanno votati, se concorrenti, iniziando da quelli più lontani dal testo.

6.Il Consiglio di Area Didattica delibera sulle competenze assegnate dallo Statuto di Ateneo, dal Regolamento di Facoltà e da quello di Dipartimento, sull'approvazione e sulle modifiche del regolamento generale dell'Area Didattica e su ogni altra questione necessaria al perseguitamento delle finalità assegnate alle Aree didattiche.

Articolo 6 *Incompatibilità*

I componenti del Consiglio che si trovino in situazioni di incompatibilità rispetto agli argomenti all'ordine del giorno, sono tenuti ad assentarsi durante la discussione del punto in oggetto.

Articolo 7 *Il Presidente del Consiglio di Area Didattica*

1.I docenti di ruolo e i rappresentanti degli studenti che compongono il Consiglio eleggono al loro interno un Presidente.

2. Il Presidente ha le seguenti competenze:

- a) convoca il Consiglio, predisponendo l'ordine del giorno;
- b) modera la discussione e garantisce l'osservanza del presente Regolamento;
- c) sovrintende e coordina le attività dei Corsi di Studio, e, in particolare, trasmette ai Dipartimenti coinvolti le coperture didattiche dei singoli insegnamenti proposte dal Consiglio di Area Didattica;
- d) cura l'esecuzione delle delibere e vigila sul rispetto di quanto deliberato, accertandosi, inoltre, della corretta redazione dei verbali;
- e) prepara l'offerta formativa dei Corsi di Studio;
- f) elabora e aggiorna le informazioni, anche mediante l'acquisizione di documenti, utili alla compilazione della scheda SUA-CdS, sentite la Commissione di Gestione dell'Assicurazione della Qualità e il Comitato di Indirizzo del Corso di Studio;
- g) convoca e partecipa, in qualità di membro di diritto, alle sedute della Commissione di Gestione dell'Assicurazione della Qualità della didattica;
- h) convoca il Comitato di Indirizzo;

- i) predispone, per l'approvazione in Consiglio, la documentazione utile per il riconoscimento degli esami ai fini dei passaggi di Corso di Studio e dei trasferimenti di Ateneo, nonché delle abbreviazioni di carriera didattica;
- l) coordina le attività di tutorato e di orientamento dei Corsi di Studio sia in ingresso, sia in itinere, sia in uscita;
- m) contribuisce alla redazione dell'orario delle lezioni e del calendario didattico
- n) nomina, all'inizio di ciascun anno accademico, su proposta del docente responsabile dell'insegnamento, le Commissioni d'esame;
- o) propone, in accordo con la Facoltà, le composizioni delle Commissioni di laurea per le sedute previste dal calendario didattico.

3. Il Presidente è eletto a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di Area Didattica nella prima votazione e a maggioranza semplice nelle successive.

4. Il Presidente è eletto tra tutti i docenti di ruolo in regime di tempo pieno che assicurino un numero di anni di servizio pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo. Dura in carica tre anni e il relativo mandato è rinnovabile una sola volta.

5. Il Decano dell'Area Didattica indice le elezioni del Presidente, ne coordina le procedure nel rispetto delle normative di Ateneo e trasmette i risultati alla Facoltà.

6. Le votazioni possono svolgersi anche in via telematica o, in alternativa, nella modalità on line da remoto.

7. Alla carica di Presidente di Area Didattica si applicano le disposizioni di legge, di statuto e di regolamento di Facoltà e Dipartimento che disciplinano il regime delle incompatibilità.

Articolo 8

Elezioni dei rappresentanti degli studenti nelle aree didattiche

- 1. Fanno parte del Consiglio di Area Didattica 2- Scienze dell'Amministrazione - gli studenti iscritti al corso di laurea triennale L-16 e di laurea magistrale LM-63, eletti in qualità di rappresentanti in seno al Consiglio medesimo. Il numero dei rappresentanti eletti è pari al 15% dei docenti appartenenti all'Area Didattica. Qualora il numero degli effettivi votanti risulti inferiore al 10% del numero degli aventi diritto al voto, il numero massimo dei rappresentanti da eleggere è ridotto proporzionalmente al numero stesso degli effettivi votanti.
- 2. L'elettorato attivo spetta agli studenti iscritti in corso al singolo Corso di Studio, nonché a tutti gli studenti iscritti fuori corso che abbiano sostenuto positivamente almeno un esame negli ultimi tre anni. Per ciascun Consiglio di Area Didattica l'elettorato attivo è formato dal complesso degli studenti dei Corsi di Studio, come individuati nel precedente periodo. La lista dell'elettorato attivo viene predisposta dal Dipartimento.
- 3. L'elettorato passivo spetta agli studenti iscritti in corso al singolo Corso di Studio. Per ciascun Consiglio di Area Didattica l'elettorato passivo è formato dal complesso degli studenti in corso dei singoli Corsi di Studio che lo compongono.
- 4. Sono eletti gli studenti che abbiano ottenuto il maggior numero di voti entro il limite della percentuale di cui al comma 1. A parità di voti, viene nominato lo studente che sia iscritto ad un anno di corso inferiore rispetto agli altri candidati; in caso di parità di voti tra candidati iscritti allo stesso anno di corso viene nominato lo studente più giovane di età.
- 5. In ciascun Consiglio di Area Didattica saranno proclamati tutti i rappresentanti eletti per i Corsi di Studio che lo compongono.
- 6. L'eventuale mancata individuazione della rappresentanza studentesca nel Consiglio di Area Didattica non ne infirma la valida costituzione.
- 7. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, nella qualità di eletto, il rappresentante degli studenti è sostituito dal primo dei candidati non eletti; qualora non vi siano più candidati tra i non eletti, il Presidente di Area Didattica chiederà di indire elezioni suppletive. Lo studente eletto che, nel corso del mandato elettorale, consegne la laurea, si trasferisce in un'altra Università, in altro Consiglio di Corso di Studio o Consiglio di Area Didattica, eccettuato il caso di un rappresentante in Consiglio di Area Didattica che consegua la laurea

triennale e si iscriva per il primo anno accademico utile a un corso di laurea magistrale nel medesimo Consiglio di Area Didattica, è considerato decaduto.

8. I rappresentanti degli studenti durano in carica due anni ed il loro mandato è rinnovabile una sola volta.
9. Le elezioni per le rappresentanze studentesche nel Consiglio di Area Didattica sono indette con dispositivo della direzione del Dipartimento con cadenza biennale e non meno di trenta giorni prima della data prevista per l'inizio delle votazioni.
10. Le votazioni possono svolgersi anche per via telematica o, in alternativa, nella modalità online da remoto.
11. La procedura per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio Area Didattica è disciplinata in apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Dipartimento.

Articolo 9

La Commissione di Gestione dell'Assicurazione della Qualità

1. La Commissione di Gestione dell'Assicurazione della Qualità del Corso di Studio è costituita: a) dal Presidente del Corso di Studio/Area didattica, in qualità di membro di diritto; b) da uno o due docenti di ruolo; b) dal referente per la didattica del Corso di Studio e/o da altra unità di personale tecnico-amministrativo coinvolto nella gestione didattica del Corso di Studio; c) da una rappresentanza degli studenti in conformità a quanto previsto dalle linee guida europee per la qualità. Gli studenti componenti della Commissione devono essere iscritti al Corso di Studio di riferimento e non devono necessariamente essere rappresentanti eletti nel Consiglio di Area Didattica.
2. La Commissione dura in carica tre anni.
3. La Commissione si riunisce su convocazione del Presidente del Corso di Studio/Area didattica che partecipa alle sedute assistito dal referente per la didattica o da altra unità di personale tecnico-amministrativo che fa parte della Commissione.
4. La Commissione predisponde il Rapporto di Riesame Ciclico e la Scheda di Monitoraggio annuale del Corso di Studio, così come previsto dal D.M. n. 6/2019. La Commissione coadiuva, altresì, il Presidente del Corso di Studio/Area didattica nella preparazione dell'offerta formativa del Corso di Studio e nell'aggiornamento dei dati della Scheda SUA-CdS. La Commissione presenta al Consiglio di Corso di Studio i risultati della sua attività, rispettando le scadenze indicate dal Team Qualità di Ateneo e dal Comitato di Monitoraggio della Facoltà.
5. La Commissione può avvalersi del supporto di Commissioni/Gruppi di Lavoro designati dai Corsi di Studio per meglio sviluppare le attività di autovalutazione, di riesame e di miglioramento previste dal Sistema AVA.

Art. 10

Il Comitato di Indirizzo

1. Il Comitato di Indirizzo è un organo consultivo che assume un ruolo fondamentale sia in fase progettuale che in fase di aggiornamento dei percorsi formativi, assicurando un costante collegamento tra Università, scuola e mondo del lavoro e la valutazione dell'efficacia degli sbocchi occupazionali.
2. Il Comitato di Indirizzo, ai sensi della normativa vigente e delle linee guida ANVUR, è costituito da: a) soggetti esterni individuati e designati dal Corso di Studio come rappresentativi dei principali portatori di interesse ed in coerenza con i profili professionali previsti dalla Scheda SUA del Corso di Studio; b) un numero di docenti di ruolo non superiore ad un terzo del numero totale dei membri dello stesso Comitato di Indirizzo.
3. Il Comitato di Indirizzo viene convocato dal Presidente del Consiglio di Corso di Studio/Area didattica almeno una volta l'anno in previsione dell'aggiornamento annuale della Scheda SUA-CdS.

Art. 11

Uffici amministrativi e mezzi finanziari

1. Il Presidente dispone del personale della Direzione di Dipartimento e di ordinari finanziamenti per le necessità di buon funzionamento dell'Area Didattica, secondo accordi raggiunti con il Direttore di Dipartimento.

2. Il Presidente è tenuto a comunicare gli accordi di cui al comma 1 al Consiglio di Area Didattica.

Art. 12

Norme finali e di rinvio

Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le disposizioni di cui alle leggi vigenti, le norme contenute nello Statuto di Ateneo, nel Regolamento Didattico di Ateneo e in altri Regolamenti interni in quanto applicabili.